

Buono viaggio, decreto rilancio: chi ha diritto al contributo per taxi o gli NCC?

Buono viaggio, nella legge di conversione del **decreto Rilancio**, che ha ottenuto il **via libera definitivo dal Senato** il 16 luglio 2020, è previsto un contributo per le spese relative all'utilizzo dei **taxi** o altri mezzi a noleggio con conducente, al posto dei trasporti pubblici. I destinatari dell'agevolazione contenuta nell'**articolo 200-bis** sono le **persone con impedimenti fisici**, con mobilità ridotta o con patologie.

Tali soggetti hanno diritto al **bonus viaggio**, anche accompagnati, se sono **residenti nei comuni capoluoghi** di città metropolitane o di provincia. L'importo del buono copre il **50%** della spesa sostenuta ma non può superare la somma di **20** per ogni viaggio. Il contributo può essere utilizzato per gli spostamenti effettuati dal **15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020**.

Buono viaggio, DL Rilancio: chi ha diritto al contributo per taxi?

Il **buono viaggio** è stato introdotto nella legge di conversione del [decreto Rilancio](#), che ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato il 16 luglio 2020. L'**articolo 200-bis** stabilisce un contributo per le spese relative all'utilizzo dei **taxi** o altri **mezzi a noleggio con conducente**, al posto dei trasporti pubblici. I soggetti che hanno diritto all'agevolazione sono le **persone con impedimenti fisici**, con mobilità ridotta o con patologie.

La somma spetta anche con eventuali accompagnatori, purché i destinatari della misura siano **residenti nei comuni capoluoghi** di città metropolitane o di provincia. Il buono ha un **importo del 50% della spesa sostenuta** per il viaggio ma non può superare la quota di 20 euro per ogni spostamento. Il bonus può essere utilizzato per **viaggi** effettuati nel periodo compreso **tra il 15 luglio 2020 e il 31 dicembre** dello stesso anno.

Lo scopo della misura è quello di sostenere la **ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea**, attraverso il servizio di taxi o noleggio con conducente. L'intervento intende permettere un'efficace distribuzione degli utenti, viste le misure di contenimento adottate per fronteggiare l'**emergenza Coronavirus**. I buoni viaggio **non sono cedibili**, non concorrono al reddito imponibile del beneficiario e non incidono sul valore dell'**ISEE**.

Buono viaggio, i fondi messi a disposizione del [DL Rilancio](#)

Il fondo messo a disposizione dal **decreto Rilancio** per il **buono viaggio** ammonta a **5 milioni di euro per il 2020** e sarà erogato fino all'esaurimento delle risorse.

Nel comma 2 dell'articolo 200-bis vengono indicati i criteri per la **ripartizione**:

- l'**80%** del totale, ovvero 4 milioni di euro, è distribuito **in proporzione alla popolazione** residente in ciascun comune interessato;
- il rimanente **20%**, ossia 1 milione di euro, è suddiviso in parti uguali **tra tutti i comuni interessati**.

I comuni dovranno provvedere all'**assegnazione delle risorse**. Nell'individuazione dei destinatari deve essere data priorità ai nuclei familiari più colpiti dagli **effetti economici dell'emergenza**. Tra i soggetti in stato di bisogno devono

essere privilegiati quelli che non sono assegnatari di **misure di sostegno pubblico**. Le risorse economiche messe a disposizione dal decreto Rilancio saranno trasferite con un decreto del **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**. Tale decreto deve essere emanato **entro 15 giorni dall'entrata in vigore** della legge di conversione